Studio BBM Associati

DMZ AGGIORNA N. 123 DEL 29/06/2021

N. 123 | 29 Giugno 2021 | Paghe e lavoro

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

SGRAVIO CONTRIBUTIVO

ANCHE PER IL 2021

E’ stato prorogato anche per l’anno 2021 uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, introdotto con la Legge di Bilancio 2020, disposto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di **lavoratori pari o inferiore a nove**:

– per la qualifica e il diploma professionale;

– il diploma di istruzione secondaria superiore e

– il certificato di specializzazione tecnica superiore

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo in commento – che comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore – **il requisito dimensionale del datore di lavoro stesso deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello** e tale sgravio permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il più volte il citato limite dimensionale.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, per tutta la durata del periodo di formazione, rimane invece pari al 5,84% della retribuzione imponibile

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Per gli anni successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%

Possono essere assunti **giovani dai 15 anni di età compiuti e fino al compimento dei 25 anni**. In proposito, si precisa che per i giovani ancora soggetti all'obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Per usufruire dell'agevolazione il datore di lavoro **deve risultare in possesso del DURC regolare ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge.**

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/dmz-aggiorna-n-123-del-29-06-2021/